TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 31

T. U. 1919, art. 31, e legge 18 novembre 1923, n. 2444

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'art. 121, nonche' delle sentenze di cui all'art. 33. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il Tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 5, le variazioni necessarie cosi per cancellare i nomi di quelli, che piu' non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 3, come per inscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale e' convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'art. 30.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1924, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694
Titolo	II — Delle liste elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1924

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica/art-31-t-u-1919-art-31-e-legge-18-novembre-1923-n-2444/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it